



## Regione Campania

### Interventi economici ex-ONMI

Il R.D.L. 8.5.1927, n. 798, - convertito in Legge 2838 del 6.12.1928 - all'art. 3, comma 2, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi ovvero riconosciuti dalla sola madre sono anticipate dalle province e fanno carico per un terzo all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia - O.N.M.I. - e per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra le province e i rispettivi comuni. La Legge 23.12.1975, n. 698, di scioglimento dell'O.N.M.I., ha trasferito alle Regioni le funzioni derivanti dal R.D.L. 798/1927 e quindi anche gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo Regio Decreto. A seguito dell'entrata in vigore della Legge 8.6.1990, n. 142, sulle autonomie locali, le funzioni assistenziali a favore dei " minori illegittimi e abbandonati " furono, ex art. 9, 1° comma, trasferite ai comuni ma, in via interlocutoria e solo per l'anno 1991 - giusta la risoluzione della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti in data 12/2 - 2/3/1991 -, le medesime furono sostanzialmente svolte dalle province e dai comuni a suo tempo individuati dalla precitata Legge 698/1975 e ciò per non creare difficoltà operative nell'erogazione dell'assistenza. In seguito all'entrata in vigore della Legge 18.3.1993, n. 67, le funzioni assistenziali de quibus vennero restituite alle competenze delle province, - che di fatto le avevano espletate anche nel 1992 e 1993 (D.L. 20.1.1992, n. 11; D.L. 18.1.1993, n. 9). Attualmente, nelle more di attuazione della legge quadro sull'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000 e della definitiva regolamentazione della materia, le somme vengono richieste alla regione Campania delle Amministrazioni Provinciali.